

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1731

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ZACCAGNINI

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'impiego dei pesticidi in agricoltura e sui danni prodotti dagli stessi alla salute umana e all'ambiente

*Presentata il 24 ottobre 2013*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la presente proposta di legge si interviene su un tema molto delicato, quello dei danni prodotti dalle sostanze chimiche tossiche, usate nell'agricoltura convenzionale, sulla salute umana e sull'ambiente. Sono ormai molteplici gli studi in materia che mettono in evidenza quanto queste sostanze siano dannose per l'ambiente, per gli animali e per la salute degli uomini.

I pesticidi sono usati per combattere gli insetti che potrebbero produrre danni alle produzioni agricole, nonché durante la conservazione dei prodotti alimentari nei grandi magazzini o nei *silos*. Ma il problema è che tali sostanze finiscono per trasferirsi sulle tavole dei consumatori.

In materia esistono norme che fissano le dosi massime consentite dei residui di pesticidi negli alimenti. Questo principio non si basa su solide basi scientifiche ed

è messo in discussione dagli esperti del settore che denunciano che i parametri di riferimento non tengono conto degli effetti a lungo termine dei pesticidi, né di cosa possa accadere in caso di accumulo di queste sostanze nell'organismo umano. Sostanzialmente si definisce una soglia di pericolo ma non si tiene conto dell'accumulo di tali residui nel lungo periodo nell'organismo umano.

Elemento ancora più grave che va preso in considerazione è l'effetto che tali sostanze producono sui bambini che assumono, in rapporto, maggiori quantità di sostanze nocive in presenza, inoltre, di un sistema immunitario meno reagente.

Sono impressionanti, in merito, i dati raccolti dal Consiglio di difesa delle risorse naturali (NRDC), che ha stabilito che, ogni anno, tra i 5.000 e i 6.000 individui negli Stati Uniti d'America si ammalano di

cancro per avere assunto pesticidi attraverso la frutta e la verdura consumate nei primi anni di vita.

La presente proposta di legge, volta alla istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'impiego dei pesticidi in agricoltura e sui danni prodotti dagli stessi alla salute umana e all'ambiente vuole accertare la dimensione del fenomeno individuando, altresì, le aree in cui il fenomeno è maggiormente diffuso; lo stato di attuazione delle norme in materia e l'efficacia dei controlli sul tipo e sulla quantità di pesticidi utilizzati; l'incidenza

complessiva del costo dei danni prodotti da un uso improprio dei pesticidi sulla finanza pubblica, nonché sul Servizio sanitario nazionale e, infine, l'eventuale necessità di prevedere nuovi strumenti legislativi e amministrativi per ridurre drasticamente l'uso improprio e dannoso dei pesticidi.

Stanti la delicatezza della materia e la necessità di porre un freno ai danni che tali pesticidi potrebbero avere già determinato, ci si augura che l'approvazione della proposta di legge avvenga celermente.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

*(Commissione parlamentare di inchiesta sull'impiego dei pesticidi in agricoltura e sui danni prodotti dagli stessi alla salute umana e all'ambiente).*

1. È istituita per la durata della XVII legislatura, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sull'impiego in agricoltura dei pesticidi e sui danni prodotti dagli stessi alla salute umana e all'ambiente, di seguito denominata « Commissione ».

2. La Commissione accerta:

a) la dimensione del fenomeno legato all'uso dei pesticidi in agricoltura con lo studio dei relativi danni prodotti dagli stessi all'agricoltura nonché alla salute umana e all'ambiente, individuando altresì le aree in cui il fenomeno è maggiormente diffuso;

b) lo stato di attuazione delle norme in materia e l'efficacia dei controlli sul tipo e sulla quantità di pesticidi utilizzati;

c) l'incidenza complessiva del costo dei danni prodotti da un uso improprio dei pesticidi sulla finanza pubblica, nonché sul Servizio sanitario nazionale;

d) la necessità di prevedere nuovi strumenti legislativi e amministrativi per ridurre drasticamente l'uso improprio e dannoso dei pesticidi.

## ART. 2.

*(Composizione della Commissione).*

1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comun-

que assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento. I componenti sono nominati anche tenendo conto della specificità dei compiti assegnati alla Commissione.

2. La Commissione è rinnovata dopo il primo biennio dalla sua costituzione e i componenti possono essere confermati.

3. La Commissione nella prima seduta elegge il presidente, due vicepresidenti e due segretari.

#### ART. 3.

*(Poteri della Commissione).*

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria e può avvalersi delle collaborazioni che ritiene necessarie.

2. Per le testimonianze davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 372 del codice penale.

#### ART. 4.

*(Organizzazione interna).*

1. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione disponga diversamente. L'attività e il funzionamento sono disciplinati da un regolamento interno, approvato dalla Commissione prima dell'inizio dei lavori.

2. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 60.000 euro per l'anno 2013 e di 120.000 euro per ciascuno degli anni successivi e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

3. I Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, con determinazione adottata d'intesa tra loro, possono autorizzare annualmente un incremento delle spese di cui al comma 2, comunque in misura non superiore al 30

per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta.

4. La Commissione riferisce alle Camere annualmente, con singole relazioni o con relazioni generali, nonché ogniqualvolta ne ravvisa la necessità e, comunque, al termine dei suoi lavori.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 1,00



\*17PDL0017440\*